



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 81 del 31/05/2017

OGGETTO : Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme promosso dalla Sig.ra Costantino Teresa contro il Comune di Curinga. Autorizzazione alla costituzione in giudizio ed affidamento incarico di patrocinio legale.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **31** del mese di **MAGGIO** , alle ore **19,10** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	5	0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Sindaco, Ing. Domenico Maria Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Sig.ra Costantino Teresa (C.F.: CSTTRS66H63I093C), nata a San Pietro a Maida il 23.06.1966, ivi residente in Via G. Nicotera n.1, con atto di citazione acquisito al protocollo dell'Ente in data 10 gennaio 2017 con il n. 168, ha convenuto dinanzi al giudice di Pace di Lamezia Terme il Comune di Curinga al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale nel quale la stessa rimaneva coinvolta;

- in particolare siffatto sinistro si verificava in data 01.07.2015 alle ore 22:00 circa allorché la Sig.ra Costantino Teresa, percorrendo a piedi in località Santa Maria di Curinga la strada che porta al Santuario della Madonna delle Grazie, andava a finire in una buca presente sul manto stradale, riportando lesioni personali in dipendenza delle quali doveva ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Lamezia Terme;

- in esito a quanto sopra la sig.ra Costantino Teresa, per il tramite del proprio legale, Avv. Antonio Procopio con studio in San Pietro a Maida in via Bologna n.28, inoltrava la richiesta di risarcimento danni all'Ente con lettera raccomandata in data 30 luglio 2015 prot. n.4043;

- successivamente l'Avvocato di controparte faceva pervenire all'Ente un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art.2 del D.L.n.132/2014, convertito in Legge n.164/2014, con nota acquisita ai ns. atti in data 15 dicembre 2015 prot. n. 6919;

- la procedura di negoziazione assistita aveva, però, esito negativo per mancato raggiungimento di accordo tra le parti;

- in ragione di quanto sopra la Sig.ra Costantino Teresa evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, il Comune di Curinga, invitandolo a comparire dinanzi al predetto Giudice all'udienza del 04.11.2016;

- la causa veniva regolarmente iscritta a ruolo n.RGAC 2194/2016 e, alla prima udienza del 20.12.2016, verificato che non era stato rispettato il termine libero a comparire, attesa la mancata costituzione del convenuto, il competente Giudice di Pace autorizzava la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione rinviando la causa all'udienza del 28 marzo 2017;

In esito a ciò, la Sig.ra Costantino Teresa procedeva a notificare all'Ente l'atto di citazione in rinnovazione dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme che veniva acquisito al protocollo del Comune in data 10 gennaio 2017 con il prot. n.168.

ATTESO che il Giudice di Pace alla prima udienza, tenutasi in data 28 marzo 2017, ha disposto il rinvio al 6 giugno 2017 per l'ammissione della prova.

- che appare infondato l'addebito *sic et simpliciter* alla colpa dell'Ente dei danni subiti dalla sig.RA Costantino Teresa.

RITENUTO necessario costituirsi, sia pure nella seconda udienza, nel giudizio *de quo* per tutelare le ragioni dell'Ente, autorizzando all'uopo il Sindaco pro-tempore, atteso che la domanda attorea appare infondata, almeno parzialmente, in fatto e diritto, per cui si ritiene che non possa essere attribuita al Comune una responsabilità, quantomeno esclusiva, in relazione all'evento accaduto;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente, non esistendo un ufficio legale presso il Comune medesimo.

CONSIDERATO che:

- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;"

- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."

- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016.

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione intende autorizzare l'avvio delle procedure per la redazione di un elenco di professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo degli avvocati ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni, al quale attingere per l'attività di assistenza nelle negoziazioni assistite per cause non eccedenti 50.000 euro, e per incarichi di rappresentanza in giudizio nel caso di negoziazione con esito negativo e successiva chiamata in giudizio da controparte.

VISTA la deliberazione di G.C. n. 156 del 31/12/2015 con la quale l'Amministrazione, nelle more della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui sopra, ha individuato, stante l'urgenza e l'esigenza di non arrecare danni all'Ente, il legale di fiducia dell'Ente, con riferimento alla convenzione di negoziazione assistita relativa alla vertenza di cui trattasi, nella persona dell'avv. Lisa Villella, con studio legale in Lamezia Terme in via Galvani n.8, impegnandosi, a fronte della previsione di soli 100 euro, oltre IVA e CAP, quale compenso per l'attività di assistenza relativa a tale fase di negoziazione, ad affidare al suddetto legale l'incarico della difesa in giudizio in caso di esito negativo della predetta procedura e successiva chiamata in giudizio di controparte.

CONSIDERATO che l'Avv. Lisa Villella, contattata dall'Ente, per le vie brevi, ha comunicato di rinunciare all'incarico della difesa del Comune di Curinga nel giudizio in questione.

RITENUTO che nella fattispecie occorre provvedere con urgenza, dovendosi l'Ente costituire per l'udienza del 06/02/2017.

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato conferendo incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente, all'Avv. Anna Notaro del Foro di Lamezia Terme con studio in Curinga alla via Pascoli n.9, legale di fiducia dell'Ente che, appositamente contattata per le vie brevi stante l'urgenza della costituzione in giudizio, si è resa disponibile ad assumere l'incarico di difesa dell'Ente nella vertenza in questione.

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato, da ultimo, con deliberazione di G.C. n. 49 del 24/05/2012, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di G.C. n. 153 del 06/11/2014;
- Il Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione commissariale, con i poteri del Consiglio comunale, n. 1 del 23/01/2013;
- Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza 2016/2018 approvato con deliberazione di G.C.n.7 dell'11/03/2016;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

PROPONE DI DELIBERARE

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi, ai sensi dell'art.45 comma 1 lettera g dello Statuto comunale, nell'interesse e per conto del Comune che rappresenta, nel giudizio civile intentato contro questo Ente dalla Sig.ra Costantino Teresa, nata a San Pietro a Maida il 23.06.1966, ivi residente in Via G. Nicotera n.1, presso il Giudice di Pace di Lamezia Terme per il risarcimento dei danni materiali subiti a causa del sinistro stradale, nel quale lo stesso è rimasta coinvolta, ampiamente descritto in premessa.

Di conferire all'Avvocato Anna Notaro con Studio Legale in Curinga in via Pascoli n.9, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa.

Di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo.

Di riservare a separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Legali il successivo impegno di spesa, previa sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico da stipulare con il legale incaricato nel rispetto dello schema adottato dall'Ente con deliberazione di G.C.n.67 del 10/05/2011, come successivamente modificata con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della giunta Comunale n.4 del 09/07/2012.

Di trasmettere al legale di cui sopra copia della presente deliberazione.

Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line ed, ai sensi dell'art.15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione unanimemente favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione comunale presentata dall'Assessore Barbara Serratore e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della predetta proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

CONSIDERATO che tale proposta è meritevole di accoglimento;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata

successivamente ,

Con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme promosso dalla Sig.ra Costantino Teresa contro il Comune di Curinga. Autorizzazione alla costituzione in giudizio ed affidamento incarico di patrocinio legale.*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga lì, 31/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga lì, 31/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**



F.to Ing. Domenico Maria Pallaria


► **Il Segretario Comunale**

F.to D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 3669 .

Data 01/06/2017



► **Il Responsabile**

F.to D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 01/06/2017



► **Il Responsabile**

F.to D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme originale

CURINGA, 01/06/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'